

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**  
**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**  
**DEL PIEMONTE, LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA**

**Proc. n. 2/2025 di cui all'art. 17 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina**  
promosso contro

- **RAMONI Luigi**, tessera n. 451220 presso la soc. Valle Vigezzo del Comitato Regionale Piemonte
- la **S.B. VALLE VIGEZZO**, Codice VVB020001, del Comitato Regionale Piemonte;

**P R E M E S S O**

- che in data 12.06.2025 è pervenuta la denuncia del sig. Elio Carlo Tori, Arbitro Aggiunto della gara provinciale a poule, organizzata dalla soc. Valli Ossolane presso il bocciodromo di Domodossola in data 10.06.2025;
- che nel documento ufficiale relativo alla gara è stato segnalato il comportamento del giocatore RAMONI Luigi, il quale ha proferito reiterate bestemmie durante la manifestazione e, dopo essere stato ammonito, ha proferito ingiurie e minacce nei confronti dell'Arbitro, venendo espulso e perseverando la condotta antisportiva anche nei minuti a seguire;
- che il comportamento dell'atleta ha realizzato l'infrazione prevista all'art. 60 co.3, lett. o) del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fib; tale normativa punisce i «*comportamenti offensivi e irrispettosi nei confronti degli arbitri e/o direttori di gara*» da parte dei tesserati;
- che la società di appartenenza del denunciato è perseguibile a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti commessi dai loro tesserati ai sensi dell'art. 60 co. 2 e 8 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB;

**P.Q.M.**

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- applica a **RAMONI Luigi**, tessera n. 451220 la sanzione della **SQUALIFICA DI MESI UNO**;
- applica alla soc. **S.B. VALLE VIGEZZO** (Codice VVB020001) la sanzione della **MULTA di € 50,00 (CINQUANTA/00)**.

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 23 Giugno 2025

Il Giudice Sportivo  
Avv. Federico Freni

